

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Accesso ai meccanismi incentivanti - Avvio del procedimento di verifica ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2001 - Mancata installazione di un trasformatore - Decadenza dagli incentivi - Legittimità - Ragioni.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 01 aprile 2022, n. 3792

“[...] Il rispetto del requisito della conclusione dei lavori deve infatti essere valutato con esclusivo riferimento alle norme tecniche all’epoca vigenti. Pertanto è solamente alla luce della Norma CEI 11-20 sopra detta che andava, e va, effettuata la verifica di conformità dell’intervento realizzato e di conseguenza, la sua conclusione entro il 31 dicembre 2010.

Nel caso in esame, è indiscussa la mancata installazione di un trasformatore bt/bt, elemento tra l’altro necessario per poter considerare funzionalmente interconnesso un impianto ai sensi della «Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)».

Ne segue allora che alla data richiesta del 31 dicembre 2010, l’impianto in esame non poteva considerarsi concluso nel rispetto esclusivo della norma CEI 11-20 [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in esame, la società Sardaflora s.s. Agricola impugna il provvedimento con cui il GSE ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007, chiedendone l’annullamento.
2. Espone in fatto di aver ricevuto in data 12 giugno 2015 comunicazione di avvio del procedimento di verifica ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2001 relativamente all’impianto fotovoltaico di cui la stessa è titolare, denominato “SERRA 12- REC”, di potenza pari a 88,83 kW, sito nel Comune di Decimomannu, già ammesso alle tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007; di aver rappresentato al GSE, in sede di sopralluogo, come le particolari caratteristiche dell’impianto non rendessero necessaria la presenza di un trasformatore bt/bt esterno al gruppo di conversione per la separazione o isolamento dell’impianto dalla rete – criticità rilevata invece dal Gestore, unitamente a quella della potenza installata e dichiarata; di aver fornito osservazioni al riguardo, in riscontro alla richiesta del GSE, rappresentando di aver adeguato l’impianto in conformità alle delibere AEEG 84/2012/R/eel e 243/2013/R/eel, nel rispetto dell’art. 8.4.4.1. della normativa CEI 0-21; di essere poi stata dichiarata decaduta dal diritto al regime incentivante in ragione della mancanza del trasformatore in questione, previsto dalla Norma CEI 11-20 per gli impianti entrati in esercizio prima del 30 giugno 2012, quali quello della ricorrente.
3. Il gravame è affidato alle seguenti censure:

I) Difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione delle norme CEI 11-20 e 0-21. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 1 marzo 1968 n. 186. Violazione e falsa applicazione del DM 19 febbraio 2007, in quanto il provvedimento impugnato non si sarebbe espresso in merito alle argomentazioni fornite dalla ricorrente a supporto della scelta tecnica di non installare un trasformatore di isolamento galvanico, sostituito nella specie da appositi inverter, maggiormente funzionali.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e dell'art. 11 del DM 31 gennaio 2014 e del relativo allegato 1. Violazione dell'art. 3 della L. 241/90, in quanto la decadenza sarebbe stata disposta in assenza delle violazioni indicate dall'Allegato 1 del DM 31 gennaio 2014.

4. Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il GSE che, con memoria, ha argomentato per il rigetto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità «per violazione dell'art. 41 c.p.a.» (*recte*, art. 40 c.p.a.) e per acquiescenza in ragione dell'avvenuta ammissione dell'impianto in questione alle tariffe incentivanti di cui al DM 6 agosto 2010, richiesta dalla stessa ricorrente.

5. In vista della trattazione del merito, le parti hanno prodotto memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.

6. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2022, la causa è passata in decisione senza discussione orale.

7. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal GSE atteso che, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa resistente, le censure sono state specificamente formulate nella parte "in diritto", senza che sia possibile enucleare alcun motivo "intruso" nella ricostruzione "in fatto"; dall'altro, come pure rappresentato dalla ricorrente nella propria memoria, l'intervenuta ammissione al diverso regime incentivante del Terzo Conto Energia non destituisce automaticamente di interesse il presente ricorso, il cui accoglimento comporterebbe invece il riconoscimento delle chiaramente più convenienti tariffe previste dal Secondo Conto.

8. Ciò premesso, il ricorso non è fondato.

9. Il provvedimento di decadenza qui impugnato poggia sulla considerazione per cui "l'impianto non poteva ritenersi realizzato conformemente alle pertinenti normative tecniche in quanto sprovvisto, alla data del 31 dicembre 2010, del trasformatore di isolamento esterno".

10. Come noto, l'art. 1-septies del d.l. 105/2010, come convertito dalla legge n. 129/2010 – cui la ricorrente era stata originariamente ammessa – ha riconosciuto le tariffe incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007 a tutti i soggetti che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione

dell'impianto fotovoltaico, comunicando entro la medesima data la fine lavori, e siano entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011.

11. Ai sensi della predetta normativa, la comunicazione di fine lavori è “accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori [...] e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative”, normative che, *ratione temporis*, sono nella specie rappresentate dalla Norma CEI 11-20 (di riferimento agli impianti entrati in esercizio prima del 30 giugno 2012), la quale ha richiesto la presenza di un trasformatore di isolamento al fine di impedire l'immissione in rete di componenti continue.

12. Con i due motivi di ricorso, che per ragioni di economicità possono esaminarsi congiuntamente, la ricorrente sostiene che il proprio impianto non necessitasse di detto trasformatore, avendo piuttosto scelto di installare al suo posto degli inverter persino più funzionali del primo. In relazione alla predetta scelta tecnica, ad avviso della parte, il GSE avrebbe dovuto valutare in concreto la necessità o meno del trasformatore in presenza di tali accorgimenti tecnici e rilevare come lo stesso fosse realizzato a regola d'arte, tenuto altresì conto che la successiva Norma CEI 0-21 avrebbe chiarito «come l'immissione in rete si possa escludere anche attraverso l'implementazione di una funzione di protezione sensibile alla componente continua della corrente immessa in rete, ossia attraverso gli inverter installati dalla ricorrente».

13. La tesi della società non può essere condivisa.

14. Il rispetto del requisito della conclusione dei lavori deve infatti essere valutato con esclusivo riferimento alle norme tecniche all'epoca vigenti. Pertanto è solamente alla luce della Norma CEI 11-20 sopra detta che andava, e va, effettuata la verifica di conformità dell'intervento realizzato e di conseguenza, la sua conclusione entro il 31 dicembre 2010.

15. Nel caso in esame, è indiscussa la mancata installazione di un trasformatore bt/bt, elemento tra l'altro necessario per poter considerare funzionalmente interconnesso un impianto ai sensi della «Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)».

Ne segue allora che alla data richiesta del 31 dicembre 2010, l'impianto in esame non poteva considerarsi concluso nel rispetto esclusivo della norma CEI 11-20.

16. La diversa Norma CEI 0-21 è invero entrata in vigore solo il 1° luglio 2012; pertanto, non era vigente al momento della costruzione dell'impianto, né al momento della richiesta di ammissione ai benefici e dell'entrata in funzione, e non può quindi essere presa quale parametro di correttezza tecnica.

Correttamente dunque il GSE ha adottato il provvedimento in esame avendo riscontrato nella specie la carenza di un requisito rilevante ai fini della concessione degli incentivi.

17. Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso deve essere respinto.

18. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del GSE, che liquida in euro 3500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore

Angelo Maria Testini, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO